

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1013 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2017

che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 1927]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

visto il parere del comitato per i trasporti su strada istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il formulario tipo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri per trasmettere alla Commissione ogni due anni le informazioni necessarie per elaborare una relazione sull'attuazione del regolamento in questione nonché del regolamento (UE) n. 165/2014 e sull'evoluzione dei settori contemplati da tali atti.
- (2) Il formulario tipo istituito dalla decisione 2009/810/CE della Commissione ⁽³⁾ dovrebbe essere soppresso e dovrebbe essere adottata una nuova decisione che tenga conto anche degli sviluppi successivi all'adozione della decisione per quanto riguarda l'Unione europea, ad esempio l'adesione della Croazia, e delle nuove norme sui periodi di guida e di riposo.
- (3) Gli obblighi in materia di relazioni sanciti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e dalla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che ne fissa le condizioni minime di applicazione, riguardano in particolare le informazioni sulle deroghe nazionali concesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 e informazioni più precise sui controlli effettuati sui veicoli.
- (4) La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, integra le disposizioni riguardanti i periodi di guida, i riposi intermedi e i periodi di riposo stabilite dal regolamento (CE) n. 561/2006.
- (5) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/15/CE, ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva in questione. Questo periodo biennale coincide con quello di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. Per motivi di praticità amministrativa e di efficacia dei controlli sull'impatto delle norme dell'Unione in questo settore, è opportuno includere le informazioni in questione nel formulario tipo,

⁽¹⁾ GUL 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 60 del 28.2.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione della Commissione, del 22 settembre 2008, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 289 del 5.11.2009, pag. 9).

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GUL 102 dell'11.4.2006, pag. 35).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GUL 80 del 23.3.2002, pag. 35).

